

3) Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre, NingBo Dafa Chemical Fiber, Xiake Color Spinning, Zhejiang Waysun Chemical Fiber et Zhejiang Anshun Pettechs Fibre supporteranno le proprie spese nonché, in solido tra loro, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

4) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 55 del 7.3.2009.

### Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Total/Commissione

(Causa T-548/08) (<sup>1</sup>)

*«Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che rileva una violazione dell'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Diritti della difesa — Principio di legalità dei diritti e delle pene — Presunzione di innocenza — Imputabilità del comportamento illecito — Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione di quasi 100 %»*

(2013/C 313/32)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

*Ricorrente:* Total SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: É. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e É. Gippini Fournier, agenti)

#### Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda.

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Total SA supporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Comunità europea

(<sup>1</sup>) GU C 44 del 21.2.2009.

### Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 — Total Raffinage Marketing/Commissione

(Causa T-566/08) (<sup>1</sup>)

*«Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che rileva una violazione dell'articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Prova dell'esistenza dell'intesa — Nozione di infrazione unica e continuata — Durata dell'infrazione — Interruzione dell'infrazione — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende — Parità di trattamento — Presunzione di innocenza — Imputabilità del comportamento illecito — Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % — Proporzionalità — Metodo di arrotondamento — Competenza giurisdizionale estesa al merito»*

(2013/C 313/33)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

*Ricorrente:* Total Raffinage Marketing (Puteaux, Francia) (rappresentanti: A. Vandencastele, C. Falmagne, C. Lemaire e S. Nau-din, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e A. Biolan, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

#### Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda.

#### Dispositivo

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta a Total Raffinage Marketing all'articolo 2 della decisione C(2008) 5476 def., della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), è fissato a EUR 125 459 842.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Total Raffinage Marketing supporterà i nove decimi delle proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione europea. La Commissione supporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute da Total Raffinage Marketing.

(<sup>1</sup>) GU C 55 del 7.3.2009.